



Ord. n. 2 del 19.03.2008
PG 36207

Oggetto: Ordinanza disciplinante l'orario di apertura e chiusura dei "phone center" e degli "internet point".

IL SINDACO

Rilevato che il fenomeno dei phone center e degli internet point sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti, vista la proliferazione di centri che mettono a disposizione del pubblico servizi telefonici nazionali e internazionali e collegamenti ad Internet;

Tenuto conto che il legislatore ha ritenuto opportuno, per quanto di competenza dello Stato, intervenire sui phone-center, ed in generale su tutti gli esercizi pubblici di telefonia ed internet point, con l'art. 7 del D.L. 27.07.2005 n. 144 convertito in Legge 31 luglio 2005 n. 155, "*misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*";

Dato atto che la norma su indicata prevede che chiunque intenda aprire phone center e/o internet point deve richiedere apposita licenza al Questore della Provincia dove l'esercizio è ubicato. La licenza comporta il rispetto di una serie di obblighi, tra i quali l'identificazione delle persone che accedono a questi esercizi previa consultazione, registrazione dei dati anagrafici e fotocopia del documento di riconoscimento. Questi dati devono essere memorizzati ed archiviati su apposito registro informatico e conservati per i controlli da parte degli organi di Pubblica Sicurezza;

Considerato che, in molti casi, queste strutture di servizio si caratterizzano anche al loro interno come esercizi di vicinato per la vendita di prodotti del settore non alimentare o alimentare;

Tenuto, altresì, conto che il Comune ha approvato con D.c.c n° 48 del 06/03/2008 un apposito regolamento recante indicazioni urbanistico-sanitarie per le sedi destinate ad accogliere le attività di phone center e internet point;

Evidenziato che le attività di "phone center", "internet point" e similari, prolungando i propri servizi nelle ore più inoltrate della notte, favoriscono la concentrazione e l'intrattenimento di gruppi di persone sia all'interno che all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività in argomento, e che per tali motivi possono essere causa di disturbo al riposo e alla quiete pubblica o dar corso al determinarsi di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o privata e per i beni del patrimonio pubblico o privato;

Considerato che il Sindaco nell'assolvimento dei compiti e facoltà previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 deve tener conto delle esigenze di erogazione del servizio e delle esigenze i tutela della quiete pubblica;

Ritenuto che il servizio sia sufficientemente garantito, rispetto alle esigenze degli utenti nella fascia oraria 7.00 – 22.00 anche in considerazione della necessità di coordinare gli orari di apertura e chiusura delle attività suddette con l'orario delle attività commerciali, di norma, insediate al loro interno;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

A chiunque svolga attività di "phone center" ed "internet point", ai sensi della L. 155/05, al pubblico o nei confronti di una cerchia determinata di persone, in qualunque parte del territorio comunale siano ubicati, possono restare aperti, anche ininterrottamente, tra le ore **7.00** e le ore **22.00** per un massimo di 13 ore giornaliere. Dalla disciplina sono escluse le attività autorizzate in base a progetti culturali regionali, nazionali o comunitari, approvati con specifici atti dagli organi competenti.

Non vige l'obbligo di chiusura settimanale.

Nel caso in cui le attività di "internet point" e/o "call center" siano svolte congiuntamente ad altre attività, per le quali siano stabiliti orari diversi, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al rispetto degli orari delle singole attività.

In caso di inottemperanza all'obbligo suddetto si applicano le sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale suddetto.

La presente ordinanza entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla sua sottoscrizione.

Prato, _____

IL SINDACO